

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

L'Ufficio centrale per il *referendum*, costituito presso la Corte suprema di cassazione, così composto:

Presidente

CHIEFFI dott. Severo

Consiglieri

PETTI dott. Giovanni Battista

BOGNANNI dott. Salvatore

IANNELLI dott. Enzo

BEVERE dott. Antonio

BURSESE dott. Gaetano Antonio

DI PALMA dott. Salvatore

BUCCIANTE dott. Ettore

OLDI dott. Paolo

DI AMATO dott. Sergio

BERNABAI dott. Renato

NUZZO dott.ssa Laurenza

VENUTI dott. Pietro

AMOROSO dott. Giovanni

DE BERARDINIS dott.ssa Silvana

CONTI dott. Giovanni

AMORESANO dott. Silvio

BIELLI dott. Stefano

Relatore

D'ISA dott. Claudio

CHIARINI dott.ssa Maria Margherita

BIANCHI BONOMO dott.ssa Luisa

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Letto il verbale dell'11 settembre 2014 che attesta il deposito, alle ore 12,30, nella Cancelleria della Corte di cassazione in Roma, Palazzo di giustizia, della richiesta di *referendum* di cui all'art. 75 della Costituzione, sottoscritta dai delegati dei rispettivi Consigli regionali delle cinque Regioni sotto indicate, che hanno allegato le delibere di delega a ciascuno di loro, rilasciate dai rispettivi Consigli regionali, come di seguito specificato:

1. per la Regione Basilicata: Francesco MOLLICA, nato a Venosa (PZ) il 9 luglio 1959, delegato supplente;
2. per la Regione Puglia: Nicola MARMO, nato ad Andria (BT) il 1° gennaio 1953, delegato effettivo;
3. per la Regione Siciliana: Salvatore CORDARO, nato a Palermo il 18 agosto 1967, delegato supplente;
4. per la Regione Abruzzo: Maurizio DI NICOLA, nato a Roma il 24 aprile 1976, delegato effettivo, e Sara MARCOZZI, nata a Pescara il 3 settembre 1977, delegata supplente;
5. per la Regione Campania: Angelo MARINO, nato a Napoli il 27 dicembre 1964, delegato supplente.

Preso atto che i soggetti sopra identificati, nelle indicate qualità di delegati dei rispettivi Consigli regionali, hanno depositato l'identica richiesta referendaria, da ognuno di loro sottoscritta, deliberata da ciascuno dei suddetti Consigli regionali ai sensi dell'art. 75 della Costituzione e della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), su tale quesito, denominato, come risulta dalle delibere consiliari, «1° quesito referendario»: «Volete voi che siano abrogate le seguenti disposizioni:

– comma 1, dell'art. 1, rubricato “Riduzione degli uffici giudiziari ordinari”, del D. Lgs. 7 settembre 2012, n. 155 “Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148”, come modificato dall'art. 1 del D. Lgs. 19 febbraio 2014, n.14 “Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai D. Lgs. 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici



giudiziari” nel testo che qui di seguito si trascrive: “1. Sono soppressi i Tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica di cui alla tabella A allegata al presente decreto” e la connessa

– Tabella A (art. 1, comma 1) allegata al D. Lgs. 7 settembre 2012, n. 155 “Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148”, come sostituita dall’art. 1, comma 1, del D. Lgs. 19 febbraio 2014, n. 14 “Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai D. Lgs. 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari”?».

Rilevato che nel suddetto verbale relativo alla richiesta di *referendum* abrogativo delle disposizioni di cui sopra si indicano: a) il giorno e l’ora in cui il deposito di essa è avvenuto nella Cancelleria di questa Corte; b) sono individuati i singoli delegati dei cinque Consigli regionali, che in tale atto hanno anche eletto domicilio in Roma alla via Monte Santo, n. 25, presso la persona e lo studio dell’avvocato Giovanni Merla (giovannimerla@ordineavvocatiroma.org), come previsto dal terzo comma dell’art. 6 della legge n. 352 del 1970.

Rilevato altresì che il verbale stesso è stato redatto in sei originali, dei quali la Cancelleria di questa Corte attesta sia la consegna di uno di essi a ciascuna delle Regioni richiedenti, sia la conservazione dell’altro originale, unitamente alla richiesta di *referendum* abrogativo sottoscritta dai delegati dei cinque Consigli regionali sopra elencati.

Vista la propria ordinanza non definitiva depositata in data 16 ottobre 2014, con la quale: a) venivano proposte alcune correzioni formali al quesito, anche al fine di rispettare il disposto dell’art. 27 della legge n. 352 del 1970; b) si proponeva la denominazione della richiesta di *referendum* da riprodurre nella parte interna delle schede di votazione ai sensi del settimo comma dell’art. 32 della legge n. 352 del 1970; c) si fissava il termine del 10 novembre 2014 per far pervenire per iscritto a questo Ufficio centrale deduzioni od osservazioni ai sensi dei commi quinto e settimo del citato art. 32 della legge n. 352 del 1970;

Rilevato che la predetta ordinanza non definitiva risulta regolarmente notificata a mezzo di ufficiale giudiziario ai delegati dei consigli regionali entro cinque giorni dal deposito;

Rilevato che non sono pervenute deduzioni ed osservazioni dei designati dai promotori;



Rilevato che, in conformità a quanto stabilito dagli artt. 29, 30 e 32 della legge n. 352 del 1970, la richiesta referendaria: a) proviene da cinque consigli regionali, debitamente indicati (Regioni Basilicata, Puglia, Siciliana, Abruzzo, Campania), con deliberazioni consiliari non anteriori di oltre quattro mesi dalla presentazione della richiesta stessa, approvate dalla maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione e recanti l'indicazione delle disposizioni di cui si propone l'abrogazione (Basilicata: delibere n. 62 e n. 65 del 13 maggio 2014; Puglia delibere n. 268 e n. 269 dell'adunanza del 23 luglio 2014; Sicilia: verbale della seduta n. 173 del 23 luglio 2014; Abruzzo: verbali n. 3/4 e n. 3/7 della seduta del 4 agosto 2014; Campania: delibere n. 1 e n. 4 del 7 agosto 2014); b) contiene l'indicazione e la sottoscrizione dei delegati (uno effettivo ed uno supplente) di ciascun Consiglio regionale (Basilicata: delegato effettivo Piero LACORAZZA e delegato supplente Francesco MOLLICA; Puglia: delegato effettivo Nicola MARMO e delegato supplente Antonio MANIGLIO; Sicilia: delegato effettivo Alice ANSELMO e delegato supplente Salvatore CORDARO; Abruzzo: delegato effettivo Maurizio DI NICOLA e delegato supplente e Sara MARCOZZI; Campania: delegato effettivo Donato PICA e delegato supplente Angelo MARINO); c) è corredata dalla copia delle suddette delibere consiliari sottoscritte dal Presidente di ciascun Consiglio; d) è stata depositata nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 settembre.

Ritenuto che, nella specie, non sono violati o non vengono in rilievo i limiti temporali per il deposito della richiesta referendaria fissati dagli artt. 31 e 38 della legge n. 352 del 1970.

Ritenuto che: a) la richiesta ha ad oggetto vigenti disposizioni di legge o di atti aventi forza di legge; b) non ricorrono i presupposti per l'eventuale trasferimento del quesito referendario su altre disposizioni (art. 39 della legge n. 352 del 1970, quale risulta per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 1978); c) il tenore testuale del quesito prospettato (come riformulato in dispositivo) rispetta il disposto dell'art. 27 della legge n. 352 del 1970.

Ritenuto, in particolare, che la sostituzione delle tabelle A e B di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 (Revisione delle circoscrizioni giudiziarie. Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), effettuata dagli allegati 1 e 2 introdotti dall'art. 21-bis, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10



novembre 2014, n. 162, nonché la sostituzione della tabella A di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), effettuata dall'allegato 3 introdotto dall'art. 21-bis, comma 2, del citato decreto-legge n. 132 del 2014, riguardanti l'individuazione dei circondari di tribunale in cui operano i giudici di pace, non abrogano le disposizioni oggetto della richiesta referendaria.

Ritenuta, in conclusione, la conformità a legge della richiesta referendaria, restando riservata alla Corte costituzionale la cognizione della sua ammissibilità ai sensi del secondo comma dell'art. 75 della Costituzione (artt. 32, secondo comma, e 33, quarto comma, della legge n. 352 del 1970; art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1).

P.Q.M.

Dichiara conforme a legge la richiesta di cui in motivazione – concernente l'abrogazione sia del comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n.14, sia della Tabella A (art. 1, comma 1) allegata al d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155, come sostituita dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. 19 febbraio 2014, n.14 –

con la seguente denominazione: «**1° quesito referendario. Abrogazione delle disposizioni relative alla soppressione di trenta tribunali ordinari, delle corrispondenti procure della Repubblica, nonché di duecentoventi sezioni distaccate di tribunali ordinari.**»

e sul seguente quesito:

«Volete voi che siano abrogate le seguenti disposizioni:

a) comma 1 dell'art. 1, rubricato "Riduzione degli uffici giudiziari ordinari", del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n.14 (Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari), nel testo che qui di seguito si trascrive: "1. Sono soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica di cui alla tabella A allegata al presente decreto";


b) la connessa Tabella A (art. 1, comma 1) allegata al d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155, come sostituita dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. 19 febbraio 2014, n.14 ?».



Dispone che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia comunicata al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere, al Presidente della Corte costituzionale e al Presidente del Consiglio dei ministri, e che la stessa sia notificata a mezzo di ufficiale giudiziario, entro cinque giorni dal deposito, ai delegati dei cinque Consigli regionali proponenti.

Roma, 4 dicembre 2014

Il Presidente



Depositato in Segreteria

oggi - 4 DIC. 2014

Il Funzionario Giudiziario
Antonella SAVONE

